

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL “modello A”

L'ammontare del **reddito complessivo** da riportare nei punti A. - B. - C. del “**modello A**” – situazione economica della famiglia – anno educativo 2016/2017 (GENNAIO 2017) – si determina desumendo i redditi dalle dichiarazioni fiscali nel modo seguente:

CU 2016 (Certificazione Unica) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2015:

DATI FISCALI: rigo 1 e/o 2 (redditi di lavoro dipendente e assimilati) PIÙ rigo 4 (altri redditi assimilati) PIÙ rigo 5 (assegni periodici corrisposti dal coniuge) MENO rigo 21 (ritenute IRPEF) e rigo 22 (addizionale regionale all'IRPEF);

MODELLO 730 2016 relativo ai redditi percepiti nell'anno 2015:

Prospetto di liquidazione (mod. 730-3): rigo 11 (reddito complessivo) MENO rigo 51 (imposta netta);

MODELLO UNICO 2016 relativo ai redditi percepiti nell'anno 2015:

QUADRO RN IRPEF: rigo RN1 (reddito complessivo) MENO rigo RN26 (imposta netta) e MENO i contributi previdenziali come segue:

- **per gli artigiani e i commercianti:** QUADRO RR, Sezione 1, rigo RR2 somma delle colonne n. 11 (contributi dovuti sul reddito minimale) + 12 (maternità) + 13 (quote associative e oneri accessori) + 23 (contributi su eccedenza reddito minimale) + 24 (maternità);
- **per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS:** QUADRO RR, sezione 2, rigo RR6 colonna 1 (contributo dovuto);
- **per i soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG):** QUADRO RR, sezione 3, rigo RR14 colonna 10 (contributo dovuto) e colonna 14 (contributo maternità) + rigo RR 15 colonna 16 (contributo dovuto);
- **per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali previste per la propria professione:** somma dei contributi dovuti **per l'anno d'imposta 2015** per i quali deve essere allegata fotocopia dei relativi versamenti.

L'ammontare del **reddito derivante da ATTIVITÀ AGRICOLA** va indicato al punto C. - del “**modello A**” e si ricava nel modo seguente:

DICHIARAZIONE IVA MOD. 2016 - IVA 2015:

quadro VE (determinazione volume d'affari): rigo VE 50

MODELLO UNICO 2016 – IVA 2015:

quadro VE (determinazione volume d'affari): rigo VE 50

TOTALE FATTURE DI VENDITA riferite all'anno 2015 (nel caso di non presentazione di dichiarazione IVA).

Si invita ad allegare fotocopia delle dichiarazioni e/o elenco fatture (per attività agricola).

Da tale reddito complessivo, al netto delle imposte dovute, possono essere detratte:

- a) Una quota di € 1.244,14 per coloro che paghino affitto comprovato da regolare contratto a norma di legge o per coloro che abbiano contratto mutuo per la costruzione o l'acquisto di una abitazione propria purché non siano proprietari, né titolari di altri diritti reali su altre abitazioni o fabbricati per una percentuale superiore o uguale al 30% (l'utente deve presentare la dichiarazione terreni e fabbricati ai fini ICI);
- b) Una quota pari al 25% del reddito di cui ai punti A e B del “modello A”
La detrazione non viene effettuata:
 - agli utenti titolari di reddito da lavoro autonomo,

- di redditi misti (un genitore con reddito da lavoro dipendente e uno con reddito dal lavoro autonomo). In tal caso, solo al genitore con reddito da lavoro dipendente va applicata la citata detrazione del 25%.
 - per i casi in cui lo stesso soggetto abbia redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo (reddito promiscuo) superiore al 10% del reddito da lavoro dipendente (se inferiore al 10% si assimila a lavoro dipendente).
- c) Nel caso di attività agricola, la determinazione del reddito di riferimento, viene effettuata prendendo come base il volume d'affari ai fini IVA, decurtato, a titolo di spese di produzione, di una percentuale pari al 25% dello stesso;
- d) Una quota di € 1.836,00 nel caso di contemporanea frequenza all'asilo nido di più figli.
- e) Una quota fino ad un massimo di € 828,40 nel caso di nuclei familiari in condizione di particolare disagio, opportunamente documentate.
- f) Detrazioni per nuclei familiari nei quali sussista la presenza di persone affette da handicap:
- | | |
|--------------------------------------|----------|
| Invalidità riconosciuta sopra il 50% | € 325,37 |
| Invalidità riconosciuta sopra il 75% | € 619,75 |
| Invalidità riconosciuta al 100% | € 828,40 |
- g) Una quota pari al 50% del reddito del componente (genitore) interessato, qualora lo stesso nell'anno in corso si trovi in stato di disoccupazione documentata. La detrazione si applica dal 1° mese successivo a quello in cui viene comunicato lo stato di disoccupazione e fino a che tale stato perdura. La detrazione non viene calcolata per coloro che annualmente hanno periodi di disoccupazione predeterminati.

RIDUZIONI PREVISTE SULLA RETTA:

- h) Nel caso di frequenza congiunta di due bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà applicata una riduzione del 25% sulla quota fissa mensile relativa al secondo bimbo frequentante.

Nel caso di frequenza congiunta di tre bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare, oltre alla riduzione di cui al precedente capoverso, verrà applicata un'ulteriore del 50% sulla quota fissa mensile relativa al terzo bimbo frequentante.

Nel caso di frequenza congiunta di quattro o più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare, oltre alle riduzioni di cui ai precedenti capoversi, verrà applicata un'ulteriore riduzione del 75% sulla quota fissa mensile relativa al quarto bimbo ed agli eventuali altri bambini oltre il quarto frequentanti.

Ai sensi dell'art. 9 del T.U. della LL.PP. in materia di asili nido è concessa la gratuità per la frequenza all'asilo nido di bambini appartenenti a nuclei familiari che abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base. Al fine di poter usufruire della gratuità gli utenti dovranno presentare specifica domanda.

N.B. !

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 6 delle “modalità operative per l'ammissione e la frequenza al Servizio Asilo Nido”, in caso di frequenza inferiore a quattro mesi il Comune provvederà al recupero della differenza fra i costi effettivi e la retta versata, salvo ricorrano gravi motivi di salute debitamente certificati.